

Buongiorno, sono Stefania Lattuille e sostituisco oggi la collega Paola Ventura perché insieme a lei mi sono alternata, come volontaria dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nello spazio informativo sulla mediazione familiare aperto dal maggio 2018 nel Tribunale di Milano.

Sono avvocato ma ormai da anni svolgo, praticamente a tempo pieno, l'attività di mediatrice, sia familiare che di controversie civili e commerciali, e per questo oggi ho il compito di parlare della specificità e dei confini della mediazione familiare con particolare riferimento alle differenze rispetto alla mediazione 'civile'. Compito che sento importante perché nella mia esperienza, sia nello spazio informativo che come mediatrice, ho notato che molti mediatori familiari non conoscono la mediazione di controversie civili e commerciali e, altrettanto, molti avvocati -che conoscono ormai e frequentano la mediazione 'civile'- poco sanno di mediazione familiare ed è pertanto facile che si faccia confusione, con conseguente utilità di questo breve approfondimento su quelli che sono appunto i loro elementi in comune e quelli invece distintivi.

Partiamo dalle definizioni.

Sappiamo che, secondo la definizione più in voga, la **mediazione familiare** è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita e che il mediatore familiare è un professionista qualificato che opera come figura terza affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

D'altro canto, il D. Lgs. 28 del 2010 -che ha introdotto l'istituto della **mediazione di controversie civili e commerciali** in Italia in ossequio ad una Direttiva Comunitaria- definisce tale mediazione come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Già dalle definizioni emerge chiaramente come il tipo di intervento del mediatore sia analogo nelle due mediazioni e, in particolare, come le stesse abbiano in comune il principio fondamentale dell'imparzialità del terzo, cui si aggiungono quelli della riservatezza su quanto viene detto nelle stanze di

mediazione, e della volontarietà, ovvero della libertà delle parti in lite di utilizzare o meno lo strumento della mediazione (anche perché, costringere le persone a raggiungere accordi, è chiaramente una contraddizione in termini).

Sulla volontarietà va però fatta una prima precisazione perché, com'è noto, nelle mediazioni di controversie civili e commerciali è stata prevista l'obbligatorietà del passaggio davanti al mediatore prima dell'instaurazione della causa per alcune materie -stabilite dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010- obbligatorietà che dal 2013 è tuttavia limitata al cosiddetto 'primo incontro informativo', che di fatto nella prassi non è altro che un momento in cui il mediatore presenta se stesso e le caratteristiche della mediazione e chiede quindi alle parti se è loro intenzione proseguire con la procedura di mediazione o meno. Il primo incontro 'obbligatorio' diventa così non solo un momento informativo in cui viene promossa la conoscenza della mediazione, ma anche uno spazio di confronto tra il mediatore, le parti e i loro legali -che assistono obbligatoriamente i loro clienti in tale mediazione- su quello che può essere lo strumento più adatto per risolvere la loro vicenda e condividere quindi se procedere nella mediazione e come (chi vi partecipa, quali i temi da trattare, i tempi e le modalità degli incontri), con conseguente assunzione di maggiore consapevolezza, sui vari elementi della controversia fattuali, relazionali e giuridici, da parte di tutti i partecipanti a tale incontro.

Sul primo incontro informativo, visto anche il richiamo fatto dalla Presidente Anna Cattaneo alle previsioni del disegno legge Pillon con riferimento all'obbligatorietà della mediazione familiare e quindi all'idea di instaurare anche nella mediazione familiare un primo incontro obbligatorio, mi preme dire che sarebbe opportuno uno scambio tra i mediatori familiari e i mediatori di controversie civili in relazione a questo fantomatico primo incontro. Questo perché, come mediatori 'civili', sono ormai più di cinque anni che riflettiamo e ci confrontiamo su come utilizzare al meglio quest'incontro e sarebbe quindi a mio avviso utile un confronto sul punto, anche per condividere l'esperienza maturata.

Altra differenza che sussiste tra la mediazione familiare e la mediazione 'civile' sta nel fatto che la seconda ha una normativa specifica nel già citato D. Lgs. 28 del 2010 e i successivi decreti ministeriali, che hanno regolamentato e precisato tutta una serie di aspetti della procedura e di correlazioni tra la mediazione e l'eventuale futura causa dovesse instaurarsi qualora non si raggiunga un accordo.

Con riferimento agli aspetti 'normati' sappiamo, in particolare, che i costi della mediazione sono stabiliti da un decreto ministeriale e come tali 'calmierati' e uguali per tutti gli organismi, che l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione ha valore di titolo esecutivo, se sottoscritto anche dai legali, e che vengono riconosciuti dei vantaggi fiscali (in particolare per il pagamento dell'imposta di registro). Ci sono poi una serie di ricadute sull'eventuale futura causa con riferimento alle conseguenze della mancata comparizione delle parti al primo incontro o della mancata accettazione della proposta fatta dal mediatore (con la precisazione che tali previsioni in realtà, nella prassi, hanno un'applicazione assolutamente molto contenuta).

Di certo è differente la formazione prevista per il mediatore civile e commerciale rispetto a quello familiare. I mediatori familiari -per la norma UNI 116644 del 2016- diventano tali previo corso di almeno 240 ore, un esame di due livelli e 80 ore di pratica guidata; il mediatore civile e commerciale acquista tale titolo previo corso di 50 ore (nei migliori enti di formazione si prevedono tuttavia un numero di ore superiori), con un tirocinio di almeno 20 casi di mediazione e mantiene tale titolo continuando il tirocinio in almeno 20 casi a biennio e frequentando corsi di aggiornamento di almeno 18 ore a biennio.

Per finire, quel che si ritiene di sostanzialmente diverso è il tipo di lavoro che viene effettuato nella stanza di mediazione dal mediatore civile rispetto a quello familiare, nel senso che, anche in relazione alla diversa tipologia di materie che viene trattata, l'intervento del mediatore civile è più focalizzato sulla questione che occupa le parti e finalizzato all'accordo, mentre il mediatore familiare interviene e lavora principalmente sulle relazioni delle persone in lite e della famiglia tutta.

Detto questo in termini assolutamente generali, in verità tutti i mediatori esperti non possono che essere concordi nel ritenere che in qualsiasi mediazione sia fondamentale gestire il conflitto prestando una particolare attenzione alle dinamiche relazionali, alla riapertura dei canali di comunicazione, al miglioramento del dialogo fra le parti e che proprio questo sia il valore aggiunto della mediazione, di qualsiasi tipo di mediazione, ovvero l'acquisizione di capacità e di competenze nel confronto e nella presa di decisioni concordate anche se si è in lite, e quindi l'instaurarsi di un processo di empowerment e di responsabilizzazione delle persone.

Solo due parole finali sul senso dell'esperienza dello Spazio Informativo del Tribunale di Milano.

E' chiaro che questa esperienza ha un valore aggiunto non solo per il fatto che ha costituito l'occasione per riunire mediatori familiari provenienti da diversi centri e con diversa formazione, ma anche perché l'apertura di uno spazio informativo sulla mediazione all'interno del Tribunale, oltre all'indubbio valore simbolico, ha permesso un confronto tra cittadini, magistrati, avvocati e mediatori che non può che costituire l'espressione dell'attuale necessità di modificare l'approccio al conflitto, in particolare al conflitto familiare, da parte dell'avvocatura.

Noi avvocati, qui oggi, siamo portavoce di un cambio epocale dell'avvocatura e la strada imboccata è una strada senza ritorno: un conto è che l'avvocato dica al proprio assistito che può fare la mediazione, familiare o civile che sia, frettolosamente e distrattamente, anche se in ossequio ad un dovere di informativa deontologicamente previsto; altra cosa è mettersi in ascolto del proprio cliente, spiegare -con le competenze e l'esperienza necessaria- in cosa consista la mediazione, condividere con lui la decisione di intraprendere seriamente questa strada e accompagnarlo adeguatamente in questo percorso, nella consapevolezza della bontà e stabilità dei risultati che si possono ottenere in tale sede e del valore che questo può avere per il proprio assistito.

La collaborazione tra mediatori e avvocati sta peraltro dando buoni frutti nella sperimentazione del modello di **mediazione familiare forense** che stiamo portando avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano.

Il coinvolgimento degli avvocati in mediazione familiare fa sì che la relazione fra avvocati non si sovrapponga a quella delle parti, permette agli avvocati di negoziare cooperativamente e di diventare degli alleati nell'assumere le decisioni relative alla riorganizzazione familiare -e non dei meri Don Chisciotte dei loro assistiti- quali componenti di una squadra, facilitata dal terzo mediatore, il cui obiettivo primo è quello di far sì che le persone, con le loro sofferenze, problemi e difficoltà, abbiano il miglior aiuto possibile per affrontare la complessità della vicenda di separazione o divorzio.